



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Maglietta o pantaloni scoloriti: garanzia per 2 anni

Autore: Redazione | 14/12/2016



Vestiti che perdono colore anche dopo numerosi lavaggi: se si perde lo scontrino il venditore è tenuto a fornire ai consumatori la garanzia per prodotti difettosi.

Se hai acquistato un indumento non più tardi di due anni fa e questo si è **scolorito** senza che tu ne abbia colpa, ti è dovuta la **sostituzione** con un capo identico o, se non più esistente, di pari valore (sempre che tu non preferisca ottenere la restituzione dei soldi). È questo uno dei tanti effetti della normativa sulla **garanzia sui prodotti difettosi**, che spesso i consumatori ignorano e che viene loro nascosta dai venditori.

Mettiamo di acquistare una maglietta o un pantalone e, nei vari lavaggi, seguiamo le istruzioni riportate sulla targhetta attaccata al capo stesso. Rispettiamo dunque la temperatura dell'acqua che ci viene suggerita dal produttore, non utilizziamo saponi particolarmente aggressivi e non lo mettiamo a contatto con altri capi che potrebbero stingere. Se, ciò nonostante, l'indumento, nel corso dei lavaggi, perde il suo colore, stinge o, comunque, si **scolorisce** anche di poco abbiamo diritto alla sostituzione.

A questo punto possiamo recarci dal venditore che sarà tenuto a rispettare la cosiddetta **garanzia per prodotti difettosi**: ossia dovrà rimborsarci il prezzo speso per il **vestito** se non ha più il capo che a noi interessa o la taglia corrispondente alle nostre misure.

Il venditore non può chiederci di “vedercela” con la casa produttrice, invitandoci a spedire il **capo di abbigliamento** a quest'ultima e a inoltrare il relativo **reclamo**. Per legge, infatti, a rispondere nei confronti dell'acquirente, in caso di prodotti difettosi, è sempre il **venditore** (il quale poi avrà diritto a rivalersi contro la casa madre).

Né il venditore può subordinare la concessione della garanzia alla conservazione dello scontrino che, verosimilmente, dopo diversi mesi sarà stato buttato o smarrito. Come infatti abbiamo chiarito nell'articolo [Garanzia anche senza scontrino](#), la **garanzia** richiede una prova di acquisto che può essere anche di tipo diverso dal documento fiscale. La legge, infatti, attribuisce allo scontrino non la

funzione di formalizzare il contratto, contratto che, nel caso di specie, può anche essere orale. Dunque, la prova di aver acquistato il prodotto presso quello specifico esercizio commerciale potrà essere fornita anche in modo diverso dallo scontrino come, ad esempio, la movimentazione bancaria conseguente a pagamento con assegno, carta di credito o bancomat. In ultima analisi, il giudice potrebbe autorizzare il consumatore a provare l'acquisto anche a mezzo di testimoni.

Note

Autore immagine: 123rf com